

REGOLAMENTO (CE) N. 519/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2009****che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d'importazione per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono

ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante i numeri d'ordine 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351 (2008-2009).

- (2) La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per il contingente di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante i numeri d'ordine 09.4332, 09.4337, 09.4341, 09.4343, 09.4346 e 09.4351 (2008-2009), non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.